



Civile Ord. Sez. L Num. 19321 Anno 2022

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: PONTERIO CARLA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 15/06/2022

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Licenziamento
individuale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

R.G.N. 26123/2019

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Cron.

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Rep.

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Ud. 30/03/2022

Dott. CARLA PONTERIO

- Rel. Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26123-2019 proposto da:

██████████ ██████████, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ██████████ ██████████ ██████████, presso lo studio degli
avvocati ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ che
lo rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

2022

██████████ ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avvocato

1022

██████████ ██████████, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

Copia non ufficiale
Firmato Da: GIACCOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fe1a9d6a7a70401231c0b672d624b0e6
Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31fcd41333a68f1e5122bbe83db44ae5



avverso la sentenza n. 2878/2019 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2019 R.G.N.
792/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott.
CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Roma, in parziale
accoglimento del reclamo proposto dalla [REDACTED]
s.p.a., ha dichiarato legittimo il licenziamento
per giustificato motivo soggettivo intimato il
25.8.2017 a [REDACTED] ed ha rigettato il
reclamo da quest'ultimo proposto in un separato
procedimento poi riunito.

2. La Corte territoriale ha premesso che: il
lavoratore, dipendente della società reclamante dal
6.4.2010 con qualifica di impiegato, in data
12.5.2017 ha chiesto di usufruire dell'aspettativa
per il periodo dall'1.6.2017 al 30.6.2017; il
15.05.2017 la società ha accettato la richiesta ma,
con successiva lettera del 24.5.2017, ha chiesto
al lavoratore di specificare i motivi della domanda
di aspettativa; con lettera del 31.5.2017 il
[REDACTED] ha modificato la data della aspettativa



richiesta (dall'1.6.2017 al 30.9.2017) ed ha allegato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza della moglie e la presenza di minacce di aborto, con prescrizione di 30 giorni di cure e riposo domiciliare; con nota dell'1.6.2017 la società ha accolto l'istanza, qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 157 c.c.n.l. del settore e dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000.

di gravidanza della moglie e la presenza di minacce di aborto, con prescrizione di 30 giorni di cure e riposo domiciliare; con nota dell'1.6.2017 la società ha accolto l'istanza, qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 157 c.c.n.l. del settore e dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000.

3. Nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa sono state svolte indagini investigative, su incarico della società, nel corso delle quali il dipendente è stato visto, nei giorni 27 e 28 giugno, 3, 4, 20, 21 e 24 luglio, svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari. L'1.8.2017 la società ha inviato la contestazione disciplinare e con lettera del 25.8.2017 ha intimato il licenziamento per giusta causa.

4. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ragione dell'inadempimento contrattuale addebitabile al lavoratore che ha violato l'espresso divieto, posto dall'art. 4, comma 2, l.



n. 53 del 2000 e dall'art. 157 del contratto
collettivo, di svolgere attività lavorativa durante
il periodo di congedo per gravi motivi familiari.

5. Avverso tale sentenza [REDACTED] [REDACTED] ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi. La [REDACTED] s.p.a. ha resistito con
controricorso.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai
sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione o falsa applicazione dell'art. 4, l. n.
53 del 2000 e dell'art. 157 (già art. 151) del
c.c.n.l.. Si sostiene che l'aspettativa richiesta
dal lavoratore e concessa dalla società fosse
un'aspettativa per motivi personali (e non per
"gravi motivi familiari") e che la Corte di merito
abbia errato nel ritenere applicabili le
disposizioni richiamate.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata,
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.
civ., la nullità della sentenza per omessa
motivazione sulla gravità dell'inadempimento ai
fini del giustificato motivo soggettivo di recesso.
Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non ha
tenuto conto del fatto che l'aspettativa concessa



non ha comportato benefici economici per il lavoratore né costi per la collettività e neppure conseguenze negative per la società datoriale, che era in regime di contratti di solidarietà difensiva e non ha avuto necessità di sostituire il dipendente. La società ha concesso l'aspettativa per l'intero periodo richiesto (1.6.17 - 30.9.17), pur a fronte del certificato medico recante una prognosi fino al 19.6.17, così ingenerando l'equivoco di aver concesso di fatto una aspettativa per motivi personali.

8. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame dei medesimi elementi indicati nel precedente motivo di ricorso.

9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il vizio di violazione di legge è formulato sul presupposto di una diversa ricostruzione in fatto, e cioè ipotizzando che l'aspettativa fosse stata concessa dalla società per motivi personali, anziché per gravi motivi familiari.

10. Al riguardo, la sentenza impugnata ha accertato che "con nota dell'1.6.2017 la società accoglieva l'istanza qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 157 CCNL di



settore e dell'art. 4, l. n. 53/2000" (pag. 2 della sentenza d'appello).

11. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto investe unicamente l'attività interpretativa ed applicativa della norma rispetto alla fattispecie oggetto di causa e presuppone una ricostruzione del fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

12. La censura oggetto del motivo di ricorso in esame non integra quindi la dedotta violazione di legge e si traduce nella sollecitazione di una diversa ricostruzione fattuale che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

13. Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte di merito ha motivato sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore, consistito nella violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, l. n. 53 del 2000, e sulla proporzionalità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo rispetto a tale



inadempimento, applicando le relative clausole generali secondo i criteri indicati da questa Corte in conformità ai principi desumibili dall'ordinamento generale (nella specie, in relazione all'espresso divieto normativo), (v. Cass. n. 14504 del 2019; n. 7305 del 2018; n. 31155 del 2018; n. 18715 del 2016).

14. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l'omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico (v. Cass., s.u., n. 1053 del 2014), bensì l'errata valutazione di gravità dell'inadempimento e della proporzionalità della sanzione espulsiva adottata, e si colloca all'esterno del perimetro di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) e, nel contempo, come già detto, e al di là dei limiti in cui è consentita la critica dell'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicazione delle clausole generali di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 3, 1. n. 604 del 1966 (v. Cass. citata al par. 14).

15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.



16. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

17. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per

Copia non ufficiale

Firmato Da: GIACCOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fe1a9d6a7a70401231c0b672d624b0e6
Firmato Da: DORONZO ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fcd41333a68f1e5122bbe83db44ae5



il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30.3.2022

Il Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo

